

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Prot. n. 1832/71 VT
N
Nullitatis matrimonii
(X – Y)

Roma, die 9 iulii 1971¹

Em.me ac Rev.me Domine,

Pervenerunt ad hoc Sacrum Tribunal litterae ab Eminentia Tua Reverendissima die 1° iunii 1971 missae ad obtinendam approbationem sententiae nullitatis matrimonii supra indicati ab isto Tribunali die 27 maii 1971 latae.

Hoc Sacrum Tribunal, omnibus mature perpensis, petitam appobationem concedit.

Quae ego Eminentiae Tuae Reverendissimae significans cuncta fausta Tibi a Deo adprecor.

Addictissimus

Dinus Card. STAFFA, *Praef.*

¹ Il Decreto del Congresso del 7 luglio 1971 non è tra i documenti della posizione sopra citata, in quanto non esiste. La decisione è stata comunicata tramite questa lettera. Il documento che viene riportato nelle pubblicazioni è una libera versione in latino del voto del Promotore di Giustizia: cf. *Apoll* 44 (1971) 578-580; *EIC* 28 (1972) 268-270; *IC* 14/27 (1974) 389-390; *LE IV*, n. 3990; *Per* 61 (1972) 132-135); si veda, inoltre: G. Paolo MONTINI, *Conspectus Decisionum* [CG], Periodica 102 (2013) 75.

RELATIO

1. X, battezzato nel 1929 nella chiesa ortodossa russa di N, e Y, presbiteriana, il 28 luglio 1951 si sono sposati davanti al ministro presbiteriano, quindi nella chiesa presbiteriana di N, Z.

In principio i due andavano d'accordo. Hanno avuto tre bambini, e nel 1961 il X si è fatto presbiteriano, pur non praticando la religione. Però, nel 1969 il X ha scoperto che la Y aveva relazioni con un altro uomo. Di qui dissidi tra i due, per cui la Y nel 1970 ha chiesto ed ottenuto divorzio civile.

Da parte sua X, volendo sposare W, romano-cattolica, il 9 marzo 1971 ha chiesto al Tribunale Metropolitano di N di dichiarare nullo il suo matrimonio, per la ragione che è stato contratto senza "ritu sacro".

Il Tribunale si è dichiarato competente, ed a norma delle norme procedurali speciali, è stato costituito da un solo Giudice, dal Difensore del vincolo e dal Notaio. Per l'attore è stato nominato un avvocato; invece la convenuta non ha voluto presentarsi.

2. Secondo la disciplina della Chiesa ortodossa russa, alla quale apparteneva l'attore quando ha contratto il matrimonio, la benedizione sacerdotale e l'incoronazione, fatta dal parroco proprio o da qualsiasi altro sacerdote, è prescritta per la validità delle nozze, anche se una parte soltanto appartiene alla chiesa ortodossa russa (Cf.: COUSSA A., *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, vol. III De Matrimonio, Romae 1950, n. 198, 2).

Il 28 novembre 1970 la Segnatura Apostolica ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato da due ortodossi di rito bizantino dinanzi al magistrato civile "ob defectum formae seu ritus sacri"; quindi "invalida habenda sunt matrimonia inter orthodoxos inita absque sacerdote adstante et benedicente", anche se la parte non ortodossa fosse esente dalla forma, perché non esiste una disposizione legittima che estenda o comunichi alla parte ortodossa l'esenzione dalla forma. D'altra parte la decisione della Segnatura Apostolica è una semplice dichiarazione autoritativa, per cui valet retrorsum.

Siccome per l'applicazione di questa decisione ai singoli casi si deve istituire un processo ordinario, per esaminare "uniuscuiusque casus circumstantiae, praesertim an revera defuerit benedictio sacerdotis adstantis et, quatenus defuerit, an defectus benedictionis sacerdotis praesentis

tribuendus sit impossibilitati sacerdotem inveniendi”, per ora non si può seguire la procedura prevista per i casi “excepti”.

3. Il Tribunale Metropolitano ha raccolto i principali documenti ed ha sottoposto l’attore ad un lungo interrogatorio. La convenuta non ha voluto presentarsi; ha mandato una lettera, dicendo che non si opponeva alla richiesta dell’attore, anche se fatta per motivo falso, in quanto secondo essa c’è stata una cerimonia dinanzi al ministro presbiteriano. Non è stato interrogato alcun testimone.

Il 27 maggio 1971 ha deciso “constare de nullitate matrimonii, in casu”, per difetto di forma. Prima dell’esecuzione ha mandato alla Segnatura Apostolica gli atti, la sentenza, il votum dell’Avvocato e le animadversiones del Difensore del vincolo.

4. Dall’esame degli atti e della sentenza, risulta che nella chiesa presbiteriana, dinanzi al ministro presbiteriano c’è stata una certa “cerimonia”. Però, dato che i Presbiteriani non hanno gli ordini sacri, non si può parlare di “rito sacro”, di ministro sacro, di benedizione del ministro sacro. Giustamente, quindi, il Tribunale ha equiparato questa cerimonia alla forma civile.

L’attore riconosce che avrebbe potuto celebrare il matrimonio anche con rito sacro, cioè nella chiesa ortodossa, dove è stato battezzato; ma non l’ha fatto; e nemmeno è andato da altro ministro sacro per chiedere la benedizione del matrimonio, rinnovando il consenso.

In conclusione, salvo *meliori iudicio*, si può concedere l’esecuzione della sentenza.

Roma, 5 luglio 1971

P. Pietro TOCANEL

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL